

*Istituto Nazionale Previdenza Sociale*

**Messaggio 2 luglio 2024, n. 2467**

**Oggetto: Assegni straordinari di sostegno al reddito del personale dipendente delle imprese del Credito (Cat. 127 - CRED27). Benefici per lavoratori non vedenti.**

Premessa

L'articolo 1, comma 209, della Legge 232/2016 ha introdotto per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

In particolare, il nuovo dettato normativo prevede per tale categoria di lavoratori la maggiorazione dell'età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione per i trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva per le pensioni liquidate nel sistema misto.

Tale maggiorazione si concretizza, a partire dall'età del soggetto alla data di decorrenza della pensione, e per i periodi che ricadono nel sistema di calcolo contributivo, nell'incremento del coefficiente di trasformazione in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi delle aspettative di vita.

Al beneficio possono accedere tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e si applica ai trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017. Il beneficio è riconosciuto sul trattamento pensionistico.

L'applicazione del beneficio in questione sulla prestazione straordinaria è subordinata all'adozione di una specifica regolamentazione da parte dei Comitati Amministratori dei Fondi di Solidarietà. Ciò in quanto, non essendo gli assegni straordinari una prestazione a carattere previdenziale obbligatorio, il relativo onere finanziario, comprensivo dei benefici eventualmente riconosciuti, è posto a carico del datore di lavoro.

Il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del Credito ha adottato in data 3 aprile 2024 la delibera di riconoscimento del beneficio in questione anche ai fini del calcolo della prestazione straordinaria erogata dal Fondo.

Si illustrano i riflessi sul calcolo degli assegni straordinari del settore del Credito (Cat 127 - CRED27).

**Beneficio per le quote di assegno straordinario calcolate con il sistema retributivo**

In base all'articolo 10, comma 7, del decreto n. 83486/2014 il Fondo provvede all'erogazione degli assegni straordinari calcolati con le modalità utilizzate per la prestazione pensionistica che spetterebbe all'interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa.

Il beneficio sulla quota retributiva era stato riconosciuto con la delibera n. 113 del 23 del febbraio 2006.

In dettaglio, il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà del Credito aveva stabilito, ai fini della misura, per gli assegni o le quote di assegno calcolate con il sistema retributivo, la maggiorazione dell'anzianità contributiva per i lavoratori non vedenti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985 n. 113.

Le modalità applicative sono state illustrate con il messaggio n. 23184 del 28 agosto 2006.

**Beneficio per le quote di assegno straordinario calcolate con il sistema contributivo**

Con deliberazione n. 2 del 3 Aprile 2024, il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà del Credito ha stabilito di applicare ai lavoratori non vedenti, che scelgano di avvalersi - ai fini dell'accesso all'esodo - dei benefici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985 n. 113, la maggiorazione del coefficiente di trasformazione prevista dall'art. 1, comma 209, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Al beneficio di cui al citato art. 1, comma 209, potranno accedere anche i titolari di assegno straordinario con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, e vigenti alla data della deliberazione, dietro presentazione di apposita istanza.

**Indicazioni operative**

Gli assegni straordinari del settore del Credito (Cat 127 - CRED27) devono essere calcolati tenendo conto dei benefici per i lavoratori non vedenti, ove richiesti, da computare sulla quota calcolata sia con il sistema retributivo che con il sistema contributivo, a seconda dell'arco temporale in cui il beneficio stesso è da riconoscersi.

Nel caso di assegno da liquidare con il sistema misto, se il lavoratore è in possesso del requisito sanitario richiesto per periodi che ricadono sia nella quota da calcolarsi con il sistema retributivo che nella quota da calcolarsi con il sistema contributivo, il beneficio deve essere riconosciuto per entrambe le quote.

Si rammenta che l'indicazione di volersi avvalere del beneficio in argomento è già prevista nel modello di domanda di assegno straordinario del Fondo del settore del Credito.

Sulla quota retributiva, il beneficio si sostanzia nell'incremento dell'anzianità contributiva della quota B.

Sulla quota contributiva, il beneficio si sostanzia nell'incremento del coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore al momento della cessazione dell'assegno straordinario.

Se, ad esempio, il lavoratore alla scadenza dell'assegno possiede un'età pari a 67 anni, e il beneficio è da riconoscere sulla quota contributiva per un periodo di 10 anni, l'età anagrafica deve essere virtualmente aumentata di 4 mesi per ogni anno, e quindi di 40 mesi, pari a 3 anni e 4 mesi. Per effetto di tale maggiorazione il coefficiente di trasformazione da utilizzare è quello relativo all'età di 70 anni e 4 mesi.

Il beneficio deve essere comunque riconosciuto entro l'età massima prevista dalla norma adeguata agli incrementi delle aspettative di vita.

Per il riconoscimento del beneficio sugli assegni vigenti, che come sopra indicato deve essere effettuato dietro presentazione di apposita istanza, è necessario eliminare la prestazione e liquidarne una nuova con la decorrenza originaria.

L'inserimento della domanda in WEBDOM dovrà essere richiesto alla casella istituzionale [prestazioniatipiche.dg@inps.it](mailto:prestazioniatipiche.dg@inps.it).

La nuova domanda che verrà caricata riporterà come tipologia: "altra gestione".

La procedura IVSNEW richiederà all'operatore di registrare nei dati di calcolo il nuovo importo lordo mensile dell'assegno preventivamente calcolato in modalità manuale.

Poiché per gli assegni straordinari non è previsto l'accantonamento degli arretrati (codice arretrati =8) il pagamento della nuova prestazione dovrà essere localizzato in "Cassa Sede". Gli arretrati, infatti, comprendono rate già erogate al titolare con il precedente assegno eliminato.

La sede dovrà comunicare all'azienda esodante la liquidazione del nuovo assegno.

Dopo l'estrazione della prima rata utile e la conseguente richiesta automatica di provvista all'azienda esodante la sede dovrà:

- calcolare e pagare il conguaglio spettante al titolare dell'assegno
- disporre in pagamento l'assegno presso l'ufficio pagatore del titolare
- restituire all'azienda le somme degli arretrati, al netto del conguaglio spettante al titolare, inserendo nel Portale delle prestazioni atipiche una variazione in diminuzione della provvista
- rettificare la certificazione fiscale del nuovo assegno con gli importi effettivamente erogati.

Riepilogo dei benefici in favore dei lavoratori non vedenti per gli assegni straordinari dei Fondi di Solidarietà

Nella seguente tabella si riepilogano i benefici riconosciuti in favore dei lavoratori non vedenti sugli assegni straordinari dei Fondi di Solidarietà.

Fondo di Solidarietà	Beneficio Quote retributive	Beneficio Quote contributive
Fondo Credito (cat. 027-127)	SI	SI
Fondo Credito Cooperativo (cat. 028 - 128)	SI	NO
Fondo Assicurativi (cat. 198)	SI	NO
Fondo Ferrovie dello Stato (cat. 029 -129)	SI	NO